Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Venerdì, 18 maggio — Numero 116

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *19 aprile 1923, n. 961, che proroga il termine di cui all'art. 4 comma 3° della legge 10 dicembre 1922, n. 1722 per la revisione delle omologazioni e delle decisioni per i risarcimenti dei danni di guerra.*

REGIO DECRETO *19 aprile 1923, n. 959, che modifica l'articolo 71 del regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore in quanto concerne le indennità da corrispondere ai periti visitatori.*

REGIO DECRETO *22 aprile 1923, n. 1011, col quale in sostituzione della Commissione artistica per la R. Calcografia viene istituita nell'Istituto stesso una speciale Commissione composta di tre artisti incisori e del direttore.*

REGIO DECRETO *29 aprile 1923, n. 1006, che concentra presso le Prefetture di Trieste e di Trento il servizio relativo alle opzioni ed al conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie.*

REGIO DECRETO *26 aprile 1923, n. 1002, che determina la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai magazzinieri di vendita dei generi di monopolio.*

REGIO DECRETO *3 maggio 1923, n. 1028, contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale della magistratura.*

REGIO DECRETO n. 1022 *riflettente: cambiamento di denominazione di comune.*

REGIO DECRETO *3 maggio 1923, col quale sono prorogati di due mesi i poteri del R. commissario presso il Sindacato pugliese infortuni.*

RELAZIONI E REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), Squillace (Catanzaro), Belpasso (Catania), Avellino, Giulianova (Teramo), e per la proroga dei poteri dei R commissari di Tiriolo (Catanzaro), Ginosa (Lecce), Campli (Teramo), Frignano Maggiore (Caserta), Sonnino (Roma), Montepagano (Teramo), Alife (Caserta), Lovere (Bergamo) e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).*

DECRETO MINISTERIALE *col quale « l'afide nero del pesco », viene incluso nell'elenco dei parassiti dei quali il Ministero di agricoltura può ordinare la distruzione obbligatoria.*

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI: *Ordinanza che pronunzia l'attribuzione all'Opera stessa del fondo « Scorziello » posto in territorio di Eboli (Salerno).*

MINISTERO DELL'INTERNO: *Ordinanza di sanità marittima n. 5*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero per l'agricoltura: Divieto d'esportazione — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle poste e dei telegrafi:* Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1922 dalle Casse di risparmio postali — *Ministero delle finanze:* Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevute.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 961, che proroga il termine di cui all'art. 4 comma 3° della legge 10 dicembre 1922, n. 1722 per la revisione delle omologazioni e delle decisioni per i risarcimenti dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 dicembre 1922, n. 1722, che converte in legge il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, numero 115, portante modificazioni alle norme relative ai risarcimenti dei danni di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558, portante modificazioni alle norme sul risarcimento dei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dal 3° comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, per chiedere alla Commissione superiore di Venezia la revisione dei concordati omologati e delle decisioni definitive per i risarcimenti dei danni di guerra è portato a giorni centocinquanta a partire dalla data di omologazione del concordato o della decisione, o dalla data di pubblicazione della legge per le omologazioni o le decisioni di data anteriore.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 959, che modifica l'articolo 71 del regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore in quanto concerne le indennità da corrispondere ai periti visitatori.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge n. 5888-*decies* in data 23 dicembre 1888 sulla pubblica sicurezza;

Visto il regolamento sull'esercizio e sulla vigilanza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto numero 1691 in data 7 novembre 1920;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 71 del regolamento sull'esercizio e sulla vigilanza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto n 1691 in data 7 novembre 1920 è sostituito dal seguente:

« Queste indennità o spese di viaggio non potranno tuttavia eccedere quelle, che spetterebbero al perito, se egli partisse dal capoluogo di circondario, nel quale trovasi impiantata la caldaia da visitare, a meno che nel circondario ora detto non risultasse iscritto alcun perito visitatore. In quest'ultimo caso il prefetto o il sottoprefetto delegheranno un perito, scelto fra quelli, iscritti nel circondario più prossimo, il cui capoluogo servirà di riferimento alla determinazione delle indennità, oltre le quali non si può eccedere per liquidare le percorrenze effettive, soggetto a compenso o a rimborso di spesa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1011, col quale in sostituzione della Commissione artistica per la R. Calcografia viene istituita nell'Istituto stesso una speciale Commissione composta di tre artisti incisori e del direttore.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 ottobre 1903, n. 552;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Salvo il disposto dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, le attribuzioni demandate dal regolamento approvato con R. decreto 22 ottobre 1903, n. 552, per la R. Calcografia di Roma alla Giunta superiore di belle arti e alla Commissione artistica per la R. Calcografia sono invece esercitate da una Commissione composta di tre artisti incisori, da nominarsi ogni cinque anni dal Ministro della istruzione pubblica e del direttore della R. Calcografia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1006, che concentra presso le Prefetture di Trieste e di Trento il servizio relativo alle opzioni ed al conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, che estende la legge e il regolamento comunale e provinciale ai territori annessi;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, che istituisce le provincie dell'Istria, con capoluogo Pola, di Trieste, con capoluogo Trieste, e che modifica il territorio e la denominazione della provincia di Udine;

Visti il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, il decreto Presidenziale 1° febbraio 1922, che recano norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, sulla sistemazione amministrativa delle nuove Provincie;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, *interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal giorno di entrata in vigore dei Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 53, e 21 gennaio 1923, n. 93, sono esercitate dal prefetto di Trieste, per tutto il territorio della Venezia Giulia, e dal prefetto di Trento, per tutto il territorio della Venezia Tridentina, le attribuzioni che, in base al R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, al R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e al decreto Presidenziale 1° febbraio 1922 spettavano ai Commissari generali civili, e, dopo il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, ai prefetti della Venezia Giulia e Tridentina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1002, che determina la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai magazzinieri di vendita dei generi di monopolio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi approvato con Regio decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Visti i RR. decreti 16 ottobre 1910, n. 755, 11 agosto 1913, n 1086, 21 febbraio 1915, n. 182, e 3 novembre 1921, n. 1633;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale, è stabilita in ragione di un decimo della somma corrispondente al prezzo di tariffa dei generi costituenti la dotazione a fido del rispettivo ufficio di vendita fino all'importo di L. 500.000 e di un quarantesimo sulla cifra eccedente tale importo.

Per i magazzinieri di vendita la cauzione è stabilita in ragione di un ventesimo fino all'importo di lire 500 000 e di un ottantesimo sull'importo eccedente.

In ogni caso la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso non può eccedere il limite massimo di L. 60.000 e quella da prestarsi dai magazzinieri di vendita il limite massimo di L. 30.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1028, contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale della magistratura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1923 saranno dispensati dal servizio i magistrati di qualunque grado i quali, per malattia o per incapacità o per altri motivi, non siano in condizioni di adempiere con efficacia il loro ufficio, ovvero diano scarso rendimento di lavoro.

Saranno inoltre dispensati dal servizio entro lo stesso termine:

1° i giudici e magistrati di grado equiparato i quali per due volte siano stati dichiarati impromovibili al grado superiore, o non abbiano chiesto ai sensi di legge, di essere sottoposti a nuovo scrutinio dopo la prima dichiarazione di impromovibilità, ovvero contro la deliberazione della sezione seconda del Consiglio superiore della magistratura, che li ha dichiarati per la prima volta impromovibili, non abbiano ricorso alle

sezioni unite del Consiglio stesso o non vi ricorrano entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto se la deliberazione sia posteriore al 1° gennaio 1923.

In tale ultimo caso la deliberazione delle sezioni unite dovrà essere pronunziata entro i successivi novanta giorni;

2° i consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado equiparato i quali abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio ovvero sessantacinque anni di età, con non meno di venti anni di servizio, e abbiano, al loro turno, rinunziato allo scrutinio per il grado superiore o siano stati o vengano, entro il 31 dicembre 1923, dichiarati impromovibili o promovibili semplicemente al detto grado, ovvero non siano stati richiesti, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per lo scrutinio al grado medesimo secondo il turno di anzianità.

Se tuttavia la dichiarazione di impromovibilità o di promovibilità semplice sia stata emessa dalla sezione prima del Consiglio superiore della magistratura posteriormente al 1° gennaio 1923, potranno gli interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ricorrere alle sezioni unite del Consiglio medesimo, le quali dovranno deliberare entro i successivi novanta giorni;

3° i consiglieri di Corte di cassazione e magistrati di grado equiparato i quali abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio ovvero sessantacinque di età con non meno di venti di servizio, e siano stati promossi al grado attuale con dichiarazione di semplice promovibilità.

Art. 2.

Alla dispensa nei casi previsti dal precedente articolo sarà provveduto nei limiti del numero complessivo dei posti soppressi nel ruolo organico della magistratura, ma indipendentemente dal numero delle soppressioni in ciascun grado e senza tener conto dell'appartenenza dei magistrati agli uffici giudiziari soppressi o per i quali siasi disposta la riduzione del personale.

Il provvedimento sarà preso su proposta del Ministro della giustizia, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri qualora si tratti di magistrati aventi grado superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o equiparato, e su parere di apposita Commissione negli altri casi.

La Commissione sarà presieduta dal Ministro della giustizia e composta del presidente del Consiglio superiore della magistratura e di tre magistrati aventi grado di primo presidente di Corte di appello o equiparato, nominati dal Ministro della giustizia.

Alle sedute della Commissione interviene, per dare chiarimenti, il capo del personale della magistratura.

Adempirà le funzioni di segretario della Commissione un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni amministrative.

Art. 3.

Attuate le dispense dal servizio a norma dell'art. 1 potranno essere collocati a riposo, entro i limiti delle eventuali eccedenze nel rispettivo grado in rapporto all'organico fissato dalle nuove tabelle; i magistrati che ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, purchè vi sia il consenso del Ministro della giustizia.

Per i primi presidenti e i procuratori generali di Corte di cassazione, qualora non si trovino nelle condizioni di cui al comma primo dell'art. 1, il collocamento a riposo può essere disposto a domanda o d'ufficio, anche indipendentemente dalla eccedenza di posti nel detto grado. Il provvedimento dovrà però essere preceduto dalla conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Qualora le dispense dal servizio e i collocamenti a riposo disposti a termine degli articoli 1 e 3 non siano sufficienti ad eliminare la eccedenza di personale, saranno dispensati dal servizio altri magistrati su deliberazione del Consiglio dei ministri o sul parere della Commissione indicata all'art. 2, secondo la distinzione ivi stabilita.

La dispensa avrà luogo in corrispondenza alle eccedenze nei singoli gradi e fino alla eliminazione di esse; e sarà indipendente dalla appartenenza dei magistrati agli uffici giudiziari soppressi o pei quali siasi disposta la riduzione del personale.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio o di collocamento a riposo d'ufficio è ammesso soltanto il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 6.

I magistrati collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli sono ammessi a liquidare la pensione che loro competa a termine delle disposizioni vigenti.

Coloro che abbiano meno di venti e più di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto ad una indennità pari a un dodicesimo dello stipendio per ogni anno di servizio nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 1 e a un ottavo dello stipendio, sempre per ogni anno di servizio, negli altri casi.

A coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio sarà corrisposta una indennità pari a un mese di stipendio per ogni anno o frazione di anno di servizio, con un minimo non inferiore in ogni caso a due mensilità.

A tutti i magistrati collocati a riposo o dispensati dal servizio sarà inoltre data una indennità pari a sei mesi di stipendio, salvo quanto è disposto nell'art. 8 per i magistrati ivi contemplati.

Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono, ad ogni effetto, quelle stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e da qualsiasi altra legge; e saranno corrisposte immediatamente all'atto della dispensa dal servizio o del collocamento a riposo.

I magistrati dispensati dal servizio, i quali non abbiano un numero di anni di servizio sufficiente per il diritto a pensione e che intendano riscattare, a tale effetto, gli anni di studio o di servizio straordinario a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1144, con la quale fu convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, dovranno presentare apposita domanda entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa.

Qualora, prima della presentazione della domanda di riscatto avessero riscosso le indennità di cui al secondo comma del presente articolo, dovranno, sotto pena di decadenza dal diritto di riscatto, restituire la differenza fra l'ammontare di tale indennità e di quella contemplata nel quarto comma.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai magistrati trattenuti al Ministero della giustizia con funzioni amministrative, nonchè agli altri magistrati che siano stati collocati fuori ruolo a disposizione di altre amministrazioni.

Art. 8.

Ai magistrati che, alla entrata in vigore del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, erano investiti di grado superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione e che saranno collocati a riposo o dispensati dal servizio in applicazione del presente decreto, sarà corrisposto per un triennio l'assegno personale concesso dall'art. 136 del suindicato decreto 14 dicembre 1921.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Cambiamento di denominazione di Comune.

N. 1022. Regio decreto 6 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di « Seren » (Belluno) a cambiare la sua denominazione in quella di « Seren del Grappa ».

Regio decreto 3 maggio 1923, col quale sono prorogati di due mesi i poteri del R. commissario presso il sindacato pugliese infortuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 12 novembre 1921, col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione del « Sindacato Pugliese di Mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro » con sede in Bari, e nominato un R. commissario;

Veduti i Regi decreti 4 maggio 1922, 15 settembre 1922 e 11 gennaio 1923 con i quali fu prorogato complessivamente di un anno il temine massimo stabilito dall'art. 4 del citato R. decreto 12 novembre 1921;

Considerato che una ulteriore adeguata proroga si rende ancora necessaria perchè il R. commissario al sindacato pugliese infortuni possa esaurire i compiti affidatigli;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' ulteriormente prorogata di due mesi la durata in carica del R. commissario presso il « Sindacato Pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro » con sede in Bari.

Il presidente del Consiglio dei ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

SIRE!

Gli avvenimenti politici dell'ottobre scorso hanno determinato in seno all'Amministrazione comunale di Oppido Mamertina, sorta dalle elezioni del 1920 in seguito ad un accordo fra diversi partiti, insanabili dissensi, che provocarono le dimis-

sioni prima del sindaco e della Giunta e poi di tutti gli altri consiglieri in carica, sicchè il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non ravvisandosi l'opportunità di indire a breve scadenza le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, attese le speciali condizioni dello spirito pubblico nel Comune, ed essendo necessario, d'altronde, dare frattanto poteri più ampi allo straordinario amministratore per porlo in grado di provvedere adeguatamente su vari problemi di vitale importanza, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Sergi Antonino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art 3.

Al predetto R. commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Squillace (Catanzaro).

SIRE!

In seguito a dissensi interni ed al diffuso malcontento della popolazione quattordici consiglieri comunali di Squillace sui venti assegnati per legge al Comune, hanno rassegnato le dimissioni, che sono state accettate con deliberazione del commissario prefettizio inviato a reggere provvisoriamente la civica azienda.

Le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, sicchè si rende necessario un periodo di gestione straordinaria che darà modo anche di riorganizzare i servizi dell'azienda, nella quale sono state riscontrate notevoli irregolarità, particolarmente nella gestione daziaria, nella esecuzione dei lavori per l'approvvigionamento idrico della popolazione e nell'indebita corresponsione di compensi agli amministratori.

Occorrendo all'uopo conferire maggiori poteri al commissario si rende pertanto indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Squillace, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art 2.

Il signor cav. dott. Aurelio Leone, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belpasso (Catania).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Belpasso, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha recentemente rassegnato le dimissioni rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Un'inchiesta nel frattempo eseguita sul funzionamento di detta

Amministrazione ha posto in luce la deplorevole disorganizzazione dei servizi comunali: l'ufficio manca di libri contabili, degli inventari, del registro di popolazione, il servizio di tesoreria funziona irregolarmente; da parte degli amministratori si è fatto largo abuso di buoni provvisori per l'erogazione di ogni sorta di spese; si è omessa la compilazione di numerosi ruoli di tasse per l'esercizio scorso; il dazio è gestito irregolarmente in economia senza sufficiente controllo.

Per le locazioni e forniture si è sistematicamente ricorso, senza autorizzazione, alla trattativa privata; lavori stradali per rilevante ammontare sono stati eseguiti in economia con scarsissimo beneficio per la viabilità; nessun rendiconto è stato presentato per la gestione annonaria; amministratori risultano interessati in servizi comunali.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono, per l'acuta tensione esistente fra i partiti in contrasto, la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, si rende indispensabile munire il commissario di maggiori poteri che gli permettano di riorganizzare i servizi dipendenti dalla civica azienda.

Ho perciò l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belpasso, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Lombardo rag. Placido è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Avellino.

SIRE!

Il grave stato di disagio in cui è venuta a trovarsi l'Amministrazione comunale di Avellino per la difficilissima situazione cui la civica azienda è stata condotta dalla mancata tempestiva adozione di provvedimenti atti a sistemare la finanza comunale, ha indotto 26 consiglieri sui 30 assegnati al Comune a rassegnare le dimissioni dalla carica.

L'accennata anormale situazione non soltanto ha impedito all'Amministrazione di risolvere i principali problemi cittadini e di riordinare i pubblici servizi in modo rispondente alle legittime esigenze della popolazione, ma ha reso persino impossibile sino ad ora la compilazione del bilancio dell'esercizio in corso.

In tale stato di cose, mentre le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali per la rinnovazione dell'ordinaria rappresentanza, è indispensabile munire l'amministratore provvisorio della civica azienda di poteri adeguati per la sollecita attuazione di un concreto programma di restaurazione finanziaria del Comune, e si rende per ciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Avellino è sciolto.

Art. 2.

Il sig. generale Corradi Giulio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° marzo 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giulianova (Teramo).

SIRE!

In seguito alle dimissioni di quindici sui venti consiglieri assegnati al comune di Giulianova, si è reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Una inchiesta nel frattempo eseguita ha posto in luce come l'Amministrazione abbia sistematicamente violato ogni norma amministrativa e contabile e danneggiato gli interessi del Comune.

Molte spese sono state ordinate in eccedenza agli stanziamenti

di bilancio senza che siano stati deliberati i relativi storni; i servizi pubblici sono stati, di regola, gestiti in economia, senza l'adozione dei prescritti regolamenti; forniture e somministrazioni di opere sono state concesse a trattativa privata senza autorizzazione e senza idonei controlli; numerosi e rilevanti lavori iniziati prima che fossero assicurati i mezzi per farvi fronte e condotti irregolarmente in economia, si sono poi dovuti lasciare incompiuti per mancato finanziamento; mutui cambiari non autorizzati sono stati assunti con gestione diretta delle somme da parte degli amministratori; nessun rendiconto è stato presentato per la gestione annonaria; deliberazioni consigliari, regolarmente approvate, non hanno avuto esecuzione e sono state eseguite in senso contrario alle decisioni tutorie.

E perciò, mentre le condizioni dello spirito pubblico nel Comune non consentono la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'Amministrazione, occorre, d'altro canto, munire il commissario di più ampi poteri che gli consentano di provvedere convenientemente al riassetto della civica azienda.

Ho, quindi, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giulianova, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Angeloni cav. dottor Alfredo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Tiriolo (Catanzaro).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario straordinario del comune di Tiriolo per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei servizi pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 7 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tiriolo in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tiriolo è prorogato di tre mesi.

Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Ginosa (Lecce).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Ginosa, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altronde, le condizioni attuali dell'ordine pubblico nel Comune, di indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 28 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ginosa, in provincia di Lecce;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ginosa è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Campli (Teramo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Campli per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni dei partiti locali di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro decreto, in data del 28 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Campli, in provincia di Teramo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Campli è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO ENUEMALE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Frignano Maggiore (Caserta)

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Frignano Maggiore, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 30 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Frignano Maggiore in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Frignano Maggiore, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sonnino (Roma).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Sonnino, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 11 gennaio 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sonnino, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sonnino è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re in udienza dell'8 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Montepagano (Teramo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Montepagano, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e l'iniziata opera di pacificazione fra i partiti locali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 7 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montepagano, in provincia di Teramo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montepagano è prorogato di tre mesi;

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Alife (Caserta).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario di Alife per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data dell'11 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Alife, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Alife è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Lovere (Bergamo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Lovere per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni locali dei partiti, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data dell'11 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Lovere, in provincia di Bergamo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lovere è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di San Benedetto del Tronto, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 14 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale col quale « l'afide nero del pesco », viene incluso nell'elenco dei parassiti dei quali il Ministero di agricoltura può ordinare la distruzione obbligatoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con D. L. 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1919, nel quale sono elencati i parassiti, di cui il Ministero per l'agricoltura ha facoltà di decretare la distruzione obbligatoria;

Considerata la necessità di ostacolare la diffusione dell'Afide nero del pesco (Anuraphis persicae niger, Smith.);

Udita la Commissione consultiva per le malattie delle piante;

DECRETA:

Articolo unico.

A termine degli art. 2 e 22 del regolamento suddetto, l'afide nero del pesco (Anuraphis persicae niger, Smith) è incluso tra le malattie e i parassiti di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto Ministeriale 28 settembre 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* in data 8 ottobre 1919, n. 239.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 15 marzo 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Opera nazionale per i combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis cav. di gr. croce **Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;**

Faggella gr. uff. Donato, **consigliere della Corte di cassazione di Roma,** membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zapparoli comm. Emilio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta in data 14 dicembre 1922 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa all'attribuzione del Fondo « Scorziello » sito in territorio di Eboli, prov. di Salerno e di proprietà della Duchessa Amalia Colonna dei principi di Stigliano, maritata Torlonia, il quale fondo, come risulta dal certificato del nuovo catasto, ha una superficie di Ha. 313.37,78, ed è individuato dai seguenti numeri di mappa:

Foglio 41 - numeri 8, 9, 12, 13, 14.

Foglio 42 - numeri 2, 3.

Foglio 43 - numero 16,

e dai confini:

a nord, torrente Legnara, proprietà comune di Eboli, tenuta Proto, proprietà eredi Adinolfi;

ad est, proprietà eredi Adinolfi e Pasquale Conforti;

ad ovest, eredi Conforti Luigi e Carlo;

a sud, proprietà eredi Conforti, proprietà eredi Farina e Conforti Pasquale;

Udita la relazione del comm. ing. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, ha dato comunicazione della richiesta di attribuzione alla proprietaria interessata, come risulta da dichiarazione dell'ufficiale giudiziario;

Ritenuto che la richiesta di attribuzione, di cui è parola, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3 e 11 prima parte del regolamento legislativo approvato con D. L. 16 gennaio 1919, n. 55, per essere il fondo atto ad importanti trasformazioni colturali.

Considerato che, secondo quanto risulta dalla relazione dell'Opera, il fondo perfettamente pianeggiante, è costituito da un terreno di natura argilloso e abbastanza fertile e molto profondo.

Il fondo stesso è per oltre tre quarti sottoposto a semina di cereali, in rotazione col pascolo e il maggese, e il resto è incolto e macchioso.

Manca poi di ogni razionale sistemazione del terreno, nè i pochi fossi esistenti sono curati come sarebbe necessario in quelle zone ove le acque ristagnano costituendo piscine. Il terreno seminato non è stato ancora liberato dalle ceppaie e dalle radici sotterranee e cioè dagli avanzi dell'antico pascolo alberato.

Considerato che l'Opera nazionale si propone di provvedere anzitutto ai miglioramenti fondiari e cioè costruzione di fabbricati e di strade poderali, sistemazione del terreno, scavo di fossi di scolo, ecc.

Il terreno boscoso sarà disboscato e dicioccato e sottoposto a coltura dopo scasso profondo.

Tutto il terreno sarà seminato a cereali avvicendati con leguminose da seme e da foraggio e con piante industriali.

Si faranno poi piantagioni di fruttiferi e di viti a filari e impianti di frutteti.

Presa visione delle deduzioni presentate dalla proprietaria interessata la quale anzitutto osserva che i terreni atti ad importanti trasformazioni sono gli incolti, cioè quelli che non rendono o rendono pochissimo, mentre la massima parte del fondo « Scorziello » è coltivato.

Quanto agli inconvenienti relativi alla sistemazione del terreno ed ai fossi di scolo, essi vanno attribuiti, si sostiene, all'incuria del conduttore e non del proprietario.

Ad ogni modo il fondo non diviene perciò suscettivo di importanti trasformazioni, poiché i lavori relativi potranno in qualche modo migliorarlo, ma non trasformarlo.

Da ultimo si nota che la questione della trasformazione va esaminata anche sotto il punto di vista del tornaconto e cioè se economicamente sia vantaggioso l'impiego di capitali che occorrono per le trasformazioni che l'Opera si propone.

Il Collegio osserva che la proprietaria non contesta la mancanza della bonifica complementare, né lo stato attuale di coltura rilevato dall'Opera.

Solo essa incolpa di tale stato di cose l'affittuario, ritiene che il fondo essendo in parte seminato non rientri fra quelli da potersi attribuire e ad ogni modo solleva il dubbio sul tornaconto della trasformazione. Il Collegio invece riconosce che il provvedere alla sistemazione del terreno ed alla costruzione dei fossi di scolo, il sostituire la coltura continua alla discontinua, avvicendando i cereali con le leguminose da seme e da foraggio, il dissodamento della zona incolta, e la piantagione di fruttiferi e di viti, rappresentano una importante trasformazione colturale.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio centrale arbitrale, visti ed applicati gli articoli 9,

n. 3, e 11 prima parte del regolamento legislativo approvato con D. L. 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scorziello » in territorio di Eboli, provincia di Salerno, intestato alla signora duchessa Amalia Colonna dei principi di Stigliano, maritata Torlonia, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo collegio.

Così deciso e pronunciato il giorno 19 febbraio 1923, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio, il giorno 22 dello stesso mese.

Nonis — Faggella — Brizi — Zapparoli — **Zattini**, *estensore* — **A. Castellani**, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 22 febbraio 1923.

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 24 febbraio 1923

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 5

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste nel litorale del Golfo Persico;

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907 n. 636;

Decreta:

Le provenienze dai porti del litorale del Golfo Persico sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione.

Roma, 13 maggio 1923.

Per il ministro
MESSEA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

DIVIETO DI ESPORTAZIONE.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di: Auditore, Acqualagna, Montecalvo in Foglia, Montegrimano, Macerata Feltria, S. Leo e Urbania, in provincia di Pesaro, sono state, con decreto dell'11 maggio 1923, estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

* * *

Essendosi accertata la presenza della fillossera, nei comuni di: Bagnaria, Romagnese, Sagliano, S. Albano, Val di Nizza, in provincia di Pavia, ed essendo i Comuni di Caminata, Cella di Bobbio, Fortunago, Trebecco, sospetti di infezione fillosserica sono state, con decreto odierno, estese ai territori dei detti comuni le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099 circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

* * *

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di: Borgoricco, Campo S. Martino, Villanova di Camposampiero, Curtarolo, Trebaseleghe, Camposampiero, Albano, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Piazzola sul Brenta, Rubano, Selvazzano, Veggiano, Villafranca Padovana, Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Ponte S. Nicolò, Saccolongo, Teolo, Vigodarzere Campodoro, Maserà, Vigonza, Piove di Sacco, Legnaro, S. Angelo di Piove, Codevigo, Casale Scodosia, in provincia di Padova, sono state, con decreto del 16 maggio 1923, estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai n. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 16 maggio 1923.

Rettifica alla quotazione del 12 maggio 1923:
Peso oro 17 55.

	Media		Media
Parigi	137 50	Dinari	—
Londra	95 56	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 85	Belgio	118 75
Spagna	314 50	Olanda	8 10
Berlino	0 0405	Pesos oro	16 93
Vienna	0 0295	Pesos carta	7 45
Praga	61 75	New York	20 61

Oro 397 67

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 52	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 82	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1922*

OPERAZIONI ORDINARIE

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	—	55.550	29.728	25.822	223.140	226.155
Mesi precedenti	72	704.218	390 577	313.611	2.805.931	2.820.322
Somme totali dell'anno in corso	72	759.768	420.305	339.463	3.029.071	3.046.477
Anni 1876-1921	10.965	24.613 805	17.633.738	6.980.067	115.193.723	87.714.171
Somme complessive	11.037	25.373.573	18.054.043	7.319.530	118.225.794	90.760.648

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	245.749.928 22	—	245.749.928 22	225.571.041 91	20.178.883 31
Mesi precedenti	3.007.324.857 69	226.311.186 50	3.233.636.044 19	2.693.988.791 48	539.647.252 71
Somme totali dell'anno in corso	3.253.074.785 91	226.311.186 50	3.479.385.972 41	2.919.559.836 39	559.826.136 02
Anni 1876-1921	27.904.253.546 54	1.433.252.617 23	29.337.506.163 77	21.263.044.532 96	8.074.461.630 81
Somme complessive	31.157.328 332 45	1.659.563.803 73	32.816.892.136 18	24.182.601.369 35	8.634.287.766 83

LIBRETTI AL PORTATORE

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operaz	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	—	525	133	393	2.233	2.151
Mesi precedenti	11	6.542	1.312	5.200	26.051	24.631
Somme totali dell'anno in corso	11	7.067	1.472	5.593	28.284	26.782
Anni 1915-1921	374	41.664	11.367	30.297	140.111	120.654
Somme complessive	385	48.731	12.839	35.892	168 395	147.436

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	1.702.007 23	—	1.702.007 23	1.617.559 49	84.447 74
Mesi precedenti	23.973.425 60	531.490 43	24.504.916 03	18 377.707 55	6.167.208 48
Somme totali dell'anno in corso	25.675.432 83	531.490 43	26.206.923 26	19.955 267 04	6 251.656 22
Anni 1915-1921	78.400.478 56	1.496 383 10	79 896.864 66	62.322 419 72	17 574 444 94
Somme complessive	104.075.911 39	2.027.876 53	106.103.787 92	82.277 686 76	23.826.101 16

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di dicembre. . .	1.922	1.330	592	2.421	6.041.497 39	2.609	3.753.847 16	2.287.650 23
Mesi precedenti . . .	19.476	14.335	5.141	27.177	50.700.943 57	29.406	44.224.208 37	6.476.735 20
Somme totali dell'anno in corso . .	21 398	15.665	5.733	29.599	56.742.440 96	32.015	47.978.055 53	8.764.385 43
Anni 1883-1921	311.171	192.683	118.488	1 629.163	1.029.739.847 11	2.360.178	974.124.232 66	55.615.614 45
Somme complessive	332.569	208.348	124 221	1.658.762	1.086.482.288 07	2.392.193	1.022.102.288 19	64.379.999 88

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre	—	—
Eseguite nel 1922	340.238	28.673.767 71
Somme dell'anno in corso .	340.238	28.673.767 71
Anni 1878-1921	10 058.768	731.193.863 43
Somme complessive . .	10.399.006	759.867.631 14

SERVIZIO INTERNAZIONALE

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di dicembre . .	23	24.666 30	73	200.291 51
Mesi precedenti . . .	330	363.429 12	400	792.972 19
Somme dell'anno in corso	353	388.095 42	473	993.263 70
Anni 1906-1921 . . .	61.669	9.981.590 87	14.867	7.361.167 90
Somme complessive	62.022	10.369.686 29	15.340	8.354.431 60

ACQUISTI DI RENDITA e depositi nella Cassa depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di dicembre.	1.039	6 263.669 08
Mesi precedenti	11.977	66.121.867 46
Somme dell'anno in corso	13.016	72.385.536 54
Anni 1876-1921	514.922	864.058.682 35
Somme complessive . . .	527.938	936.444.218 89

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre. . .	128	152.265 35	—
Mesi precedenti . . .	2.018	1.392.641 95	706.325 81
Somme dell'anno in corso	2.146	1.544.907 30	706.325 81
Anni 1886-1921	97.124	6.221.954 39	4.654.546 95
Somme complessive	99.270	7.766.861 69	5.360.872 76

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile	Quantità
Mese di dicembre	194
Mesi precedenti	1.929
Somma dell'anno in corso	2.123
Anni 1909-1921	4.664.836
Somma complessiva	4.6C6.959

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità dei depositi	Importo
Mese di dicembre	8149	43.691.406 51
Mesi precedenti	88.364	425.780.009 37
Somme dell'anno in corso	96.513	469.471.415 91
Anni 1890-1921	1.816.492	4.388.831.009 68
Somme complessive	1.913.005	4.858.302.425 59

SOMME cadute in prescrizione	Importo
Mese di dicembre	559.710 45
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	559.710 45
Anni 1905-1921	5.861.396 75
Somme complessive	6.421.107 20

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** *Elenco n. 36.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date d i richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	346211	1912 50	*Scardina* Giuseppe fu Vito, domic. a Poggioreale (Trapani)	*Scardino* Giuseppe fu Vito, ecc. come contro
»	706049	28 —	Albano *Felice* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli	Albano *Felicio*, ecc. come contro
Cons. 5 0/0	164236	750 —	Muheim *Maddalena* fu Iost, moglie di *Gimari* Giuseppe, domic. a Napoli	Muheim *Maria-Maddalena* fu Iost, moglie di *Ginnari* Giuseppe, domic. a Napoli

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 aprile 1923. *Il direttore generale:* D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrecchè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0/0	258331	250 —	*Fiorino* Vittoria di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a New York	*Fiorio* Vittorio di Giovanni, ecc., come contro
3,50 0/0	595805	836 50	Bruno Pietro, Giovanna e Giulia fu Gaetano, minori, sotto la patria potestà della madre Canzano Avarna Elena fu Gaetano, ved. Bruno, dom. a Napoli	Bruno Pietro, Giovanna, Giulia e *Gaetana* fu Gaetano, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	108042	75 —	Zunino Claudina fu *Paolo*, minore, sotto la patria potestà della madre Fossati Carlotta, ved. Zunino, dom. a Novi Ligure (Alessandria)	Zunino Claudina fu *Pietro*, minore, ecc., come contro
»	108043	75 —	Zunino Agostino fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Zunino Agostino fu *Pietro*, ecc., come la precedente
»	108044	75 —	Zunino Angela fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Zunino Angela fu *Pietro*, ecc., come la precedente
»	108045	75 —	Zunino Delmira fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Zunino Delmira fu *Pietro*, minore, ecc., come la precedente
3,50 0/0	165310	220 50	Avolio *Marianna* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Cozza Michela, dom. a Napoli	Avolio *Anna* fu Antonio, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	121471	335 —	Rivoira *Giovanni* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Rivoira *Lorenzo-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 aprile 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 413 — Data della ricevuta: 21 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Zito don Enrico di Pilade, per conto della Chiesa del SS. Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 9 — Consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 129 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Marchioni Ildebrando ed il sig. Fava Giuseppe rispettivamente presidente e direttore della Banca mutua popolare di Bondeno Ferrarese per conto di detta Banca — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

INSERZIONI

Società anonima Provveditoria Ligure

Sede centrale Napoli
Piazzale Stazione Marittima - Palazzo proprio

I signori azionisti della Società anonima « Provveditoria Ligure » sono invitati ad intervenire all'assemblea dei soci che sarà tenuta presso la sede sociale il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 12 in seconda convocazione, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci e approvazione del bilancio esercizio 1922.
2. Convalida dei consiglieri nominati dal Consiglio e dal Collegio sindacale, in sostituzione dei dimissionari e rinunziatari.
3. Elezione dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale del 50 %.
2. Proposta di aumento del numero dei consiglieri fino a nove componenti.
3. Modifica dell'art. 3 dell'atto costitutivo e articoli 5 e 14 dello statuto sociale.
4. Varie.

Si prega vivamente di non mancare.

Napoli, 17 maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
A. Tortonese.

14270 — A pagamento.

Società anonima ferrovia Valle Seriana

SEDE IN BERGAMO

Capitale sociale L. 4.500.000 - interamente versato

Assemblea generale straordinaria

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Ferrovia Valle Seriana sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di lunedì 4 giugno 1923, alle ore 10 presso gli uffici di Direzione comune della ferrovia di Valle Brembana, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Domanda di concessione del trasporto della testa di linea da Ponte Selva a Villa d'Ogna e conseguente aumento del capitale da L. 4.500.000 a L. 5.000.000.

b) Autorizzazione al Consiglio di procedere ad un eventuale ulteriore aumento del Capitale sociale da L. 5.000.000 L. 5.500.000.

c) Cessione della tramvia Bergamo-Soncino.

Per poter intervenire all'assemblea è necessario aver depositate le azioni nella Cassa sociale o presso le spett. Banche: Bergamasca di depositi e C/C e commerciale italiana di qui, entro il giorno 31 maggio c. a.

In caso di mancanza del numero legale per la prima convocazione resta fissata l'adunanza in seconda convocazione nello stesso giorno, alle ore 11, nel medesimo locale e per deliberare sullo stesso ordine del giorno.

Bergamo, 14 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14197 — A pagamento.

Società anonima “ Motonautica „

In liquidazione

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea dei soci che verrà tenuta il giorno 7 giugno 1923, ore 10, nella sede della Società in Genova, via XX Settembre n. 41.

Qualora in detto giorno ed ora non fosse presente il numero delle azioni stabilito dallo statuto, l'assemblea sarà radunata in seconda convocazione il giorno stesso alle ore 13,30.

Le determinazioni dell'assemblea in seconda convocazione saranno valide qualunque sarà il numero delle azioni presenti.

I soci dovranno depositare le loro azioni nella sede della Società, almeno due giorni prima di quello sopra stabilito.

Genova, 15 maggio 1923.

14199 — A pagamento.

R. E. I. S. A.

Rappresentanze - Esportazioni - Industrie

Società anonima

Capitale L. 655.000

FIRENZE

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 4 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede sociale, via Vigna Nuova, n. 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Limitazione o reintegrazione del capitale sociale.
3. Anticipato scioglimento della Società.
4. Eventuale nomina di uno o più liquidatori determinazione dei poteri e dei compensi relativi.
5. Varie ed eventuali.

Nel caso che indetta assemblea non fosse raggiunto il numero legale essa avverrà in seconda convocazione il giorno 11 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede sociale e con l'istesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea devono depositarsi i titoli sociali presso la sede della Società non più tardi del giorno 29 maggio 1923 per la prima convocazione e del giorno 7 giugno se per la seconda convocazione.

Firenze, 15 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14198 — A pagamento.

“ La Gazzetta dello Sport „

Società Anonima Editrice

SEDE IN MILANO

Capitale sociale versato L. 2.400.000

Avviso di 2ª convocazione

dell'assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria di seconda convocazione, essendo andata deserta la prima per mancanza di numero legale, per il giorno 12 giugno 1923, ore 10, nello studio del presidente, in Milano, via Tommaso Grossi, n. 1, col seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 24 dello statuto per aumentare da 7 a 9 il numero dei consiglieri di amministrazione.
2. Elezione di due nuovi consiglieri d'amministrazione.

Essendo i titoli azionari nominativi, si intendono già depositati.

Per gli articoli 15 e 16 dello statuto sociale hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti la cui inscrizione nel libro dei soci abbia data anteriore di cinque giorni dalla data dell'assemblea.

Ogni socio potrà farsi rappresentare anche con semplice delega da altro socio, purchè non amministratore.

Il Consiglio d'amministrazione.

14211 — A pagamento.

Società anonima

Ferdinando Zanoletti Metalli Milano

Capitale interamente versato L. 6.000.000
aumentato con delibera 27 marzo 1923 a L. 12.000.000

Sede in MILANO corso Italia n. 20

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 6 giugno 1923, alle ore 15, presso la sede della Società in Milano C. Italia n. 20 (e in eventuale seconda convocazione il giorno 7 giugno 1923, alla stessa ora e luogo) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio circa i provvedimenti per l'aumento di capitale.
2. Nomina di un direttore della Società.
3. Nomina di un quinto consigliere di Amministrazione a sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale.

AVVERTENZA

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale entro il 30 maggio 1923.

Milano, 12 maggio 1923.

Il presidente
Gervasio Zanotti.

14201 — A pagamento.

Società napoletana per imprese elettriche

Anonima

SEDE IN NAPOLI - Vico della Concezione n. 7

Capitale L. 8.000.000 interamente versato

Come da verbale 7 aprile 1923, del dott. Felice Giusti, coadiutore del notaio cav. Raffaele Giusti di Napoli, sono state sorteggiate le seguenti obbligazioni 4 1/2 0/0 rimborsabili al valore nominale a partire dal 1° luglio 1923, a Napoli, presso la sede sociale; a Roma, Genova, Milano e Torino presso le sedi della Banca commerciale italiana e del Credito italiano e del Banco di Roma; a Parigi presso il Banco di Roma; a Ginevra presso l'Union Financière de Genève.

Titoli da 1 obbligazione

NN. 0007, 0012, 0018, 0129, 0165, 0191, 0202, 0204, 0216, 0268, 0270, 0278, 0285 0249, 0261..

Titoli da 5 obbligazioni

N. 0364 corrispondente alle obbligazioni dal n. 0616 al n. 0620.
N. 0368 id. id. dal n. 0636 al n. 0640.
N. 0387 id. id. dal n. 0731 al n. 0735.
N. 0413 id. id. dal n. 0861 al n. 0865.
N. 0445 id. id. dal n. 1021 al n. 1025.
N. 0454 id. id. dal n. 1066 al n. 1070.
N. 0463 id. id. dal n 1111 al n. 1115.
N. 0465 id. id. dal n. 1121 al n. 1125.
N. 0467 id. id. dal n. 1131 al n. 1135.
N. 0488 id. id. dal n. 1236 al n. 1240.
N. 0501 id. id. dal n. 1301 al n. 1305.
N. 0502 id. id. dal n. 1306 al n. 1310.
N. 0503 id. id. dal n. 1311 al n. 1315.
N. 0535 id. id. dal n. 1471 al n. 1475.
N. 0547 id. id. dal n. 1531 al n. 1535.
N. 0593 id. id. dal n. 1761 al n. 1765.
N. 1596 id. id. dal n. 1776 al n. 1780.

Titoli da 10 obbligazioni

N. 0720 corrispondente alle obbligazioni dal n. 2491 al n. 2500.
N. 0721 id. id. dal n. 2501 al n. 2510.
N. 0725 id. id dal n. 2541 al n 2550.
N. 0726 id. id. dal n. 2551 al n. 2560.
N. 0730 id. id. dal n. 2591 al n. 2600
N. 0778 id id. dal n. 3071 al n. 3080.
N. 0779 id. id. dal n. 3081 al n. 3090.
N. 0812 id. id. dal n. 3411 al n. 3420.
N. 0813 id. id. dal n. 3421 al n. 3430.
N. 0816 id. id. dal n. 3451 al n. 3460.
N. 0839 id. id. dal n. 3681 al n. 3690.
N. 0841 id. id. dal n. 3701 al n. 3710.
N. 0848 id. id. dal n. 3771 al n. 3780.
N. 0888 id. id. dal n. 4171 al n. 4180.
N. 0991 id. id. dal n. 5201 al n. 5210.
N. 1008 id. id. dal n. 5371 al n. 5380.

Obbligazioni sorteggiate il giorno 8 aprile 1922 e non ancora rimborsate.

Titoli da 10 obbligazioni

N. 0724 corrispondente alle obbligazioni dal n. 2531 al n. 2540.
N. 0748 id. id. dal n. 2731 al n. 2740.
N. 0817 id. id. dal n. 3361 al n. 3370.

Napoli, 4 aprile 1923

14223 — A pagamento.

Società editrice l'Epoca

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 1.500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 4 giugno 1923 in prima convocazione e pel giorno 5 giugno 1923 in seconda convocazione, alle ore 17, nei locali sociali in via del Tritone, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Relazione del Consiglio d'amministrazione.
B) Situazione contabile e patrimoniale dell'azienda al 30 aprile 1923.
C) Deliberazioni relative eventualmente anche in rapporto al disposto dell'art. 146 Cod. di comm.
D) Nomina del Consiglio d'amministrazione; di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
E) Comunicazioni varie ed eventuali deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Cassa della Società, entro il giorno 23 maggio a norma dello statuto sociale.

Roma, 17 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14228 — A pagamento.

Società anonima Cito-Cinema

In liquidazione

Capitale interamente versato L. 6.000.000

Sede sociale ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, in prima convocazione per il giorno di giovedì 7 giugno 1923, ad ore 15, in via Ovidio, n. 32 presso lo studio dell'avvocato Francesco Soro, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno di giovedì 14 giugno 1923 nello stesso luogo ed ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dei liquidatori.
2. Rinunzia dei liquidatori.
3. Nomina dei liquidatori o del liquidatore.
4. Varie.

Potranno partecipare all'assemblea tanto di prima che di seconda convocazione tutti gli azionisti che si trovino regolarmente iscritti nel libro dei soci fino alla data d'oggi.

Roma, 17 maggio 1923.

Il Collegio dei liquidatori.

14229 — A pagamento.

Società Anonima C. I. N. T. I. A.

ROMA

Capitale versato L. 1.017.500

CONVOCAZIONE

di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti della Società Anonima CINTIA sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 giugno 1923 in Roma nella « Casa del Soldato » - Salita del Grillo n. 36 - alle ore 15, ed eventualmente in seconda convocazione nello stesso locale e alla stessa ora, il giorno 9 giugno 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sui risultati delle pratiche esperite pel finanziamento e sulle condizioni economiche della Società.
2. Proposta di messa in liquidazione della medesima e nomina del liquidatore.
3. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
4. Eventuali e varie.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti debbono presentare il foglio d'invito personale.

Roma, maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14239 — A pagamento.

AVVISO

Si rende noto

che, al giorno 30 aprile 1923, alle ore 15, negli uffici del Lloyd Mediterraneo, Società italiana di navigazione (anonima con sede in Roma, capitale L. 54.000.000 interamente versato) posti in Roma, via Tomacelli, n. 126 si è proceduto col ministero del sottoscritto notaio all'estrazione a sorte delle obbligazioni della Società giusta il nuovo piano di ammortamento deliberato nell'assemblea generale straordinaria del 3 aprile 1922 e di cui agli avvisi pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma del 9 agosto 1922, n. 63 e nella *Gazzetta ufficiale* del 10 febbraio 1923, n. 34 e del 14 aprile 1923, n. 88.

I titoli unitari estratti in numero di centoventicinque portano i seguenti numeri:

12931	2108	6574	4232	8912	3988
10017	8387	7838	11749	8638	10188
9391	14105	6034	9378	8175	6449
2821	6931	5277	12696	592	11796
14675	13277	1632	4244	7395	8108
3532	114	12931	6150	5296	6154
11680	10452	2802	10884	5745	9972
11435	13846	14487	158[illegible]	7467	4419
11129	8000	6421	11450	6785	11 63
14428	12334	9353	228	45[illegible]2	4676
107	5764	2105	3776	5	9113
1110	14339	4830	2539	5509	13885
1902	3016	5700	14668	9[illegible]92	12[illegible]02
6986	5798	4902	2728	2204	6559
12033	14018	10548	11480	9953	3253
14395	6663	8034	7793	10724	13965
8448	8349	14427	10101	13527	11016
7363	1446	1053	9227	3821	4[illegible]39
3363	3913	1380	9855	8180	4229
981	2142	13017	7083	687	8555
7675	12052	14582	9961	5311	

I titoli quintupli estratti in numero di 75 portano i seguenti numeri:

17545	22722	19938	16225	18595	15844
15770	15659	20142	21554	15160	19394
21391	20730	16086	16072	20427	22903
20334	17348	15915	19574	21049	17976
19281	17167	17041	15246	15720	15904
18679	20749	15983	17933	17610	22577
19365	19221	17916	19994	17178	18466
15178	20626	19061	16012	17337	16643
17912	16243	20826	20699	18700	15149
20941	16919	15561	17067	19824	15596
20654	15906	20220	16382	19150	17237
22305	15269	20870	16883	15822	19968
18538	21195	18985.			

I titoli decupli estratti in numero di venticinque portano i seguenti numeri:

24530	24328	23633	24518	23793	23346
23660	23031	23094	23199	24997	25730
25822	24953	25836	24989	23754	25696
23855	25623	25324	24655	23373	25153
2598.					

Giuseppe Venuti
notaio.

14233 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

per esercizi di alberghi ed affini

Sede in Roma

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori azionisti sono invitati per il giorno 9 pross. mese di giugno ad intervenire nella sede sociale nei locali dell'Albergo Milano in piazza Montecitorio, alle ore 11 in prima convocazione, ed alle ore 13 in seconda, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta del Consiglio d'amministrazione di trasferire la sede sociale da Roma a Napoli.

Le deliberazioni prese in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Napoli, 18 maggio 1923.

Il presidente
G. Mailler.

14235 — A pagamento.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde

SOCIETA' ANONIMA

Capitale 25 milioni interamente versato

Sede in Roma

SI NOTIFICA

che alle ore 10 del giorno 30 corrente, sarà pubblicamente eseguita, in una delle sale della Direzione generale di questa Compagnia, posta in via Borgognona, num. 47, la 51ª estrazione a sorte di 396 obbligazioni della serie *B*, che, a forma della tabella di ammortizzazione attergata alle obbligazioni stesse, sono rimborsabili a datare dal 2 del prossimo luglio.

Roma, 17 maggio 1923.

La Direzione generale.

14236 — A pagamento.

Società per aziende librarie giornalistiche e tipografiche

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 1.440.000 interamente versato

Avendo l'assemblea generale straordinaria degli azionisti, tenutasi il 29 marzo 1923, con deliberazione approvata dal tribunale con decreto 30 aprile 1923, stabilito l'aumento del capitale sociale da L. 1.440.000 a L. 3.240.000 mediante l'emissione di n. 36.000 azioni da L. 50 cadauna, si rende noto agli effetti del capoverso dell'art. 4 dello statuto sociale, che gli azionisti fondatori, i quali intendono partecipare a tale emissione, dovranno dichiararlo alla sede sociale in Roma, via Milano, n. 37, entro il 31 maggio 1923, versando contemporaneamente l'importo della loro opzione.

Le nuove azioni avranno godimento dal 1° gennaio 1923.

Roma, 17 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14230 — A pagamento.

CREDITO ECONOMICO ALLE FAMIGIE

Società anonima per azioni

Capitale L. 150.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 3 giugno prossimo, alle ore 10, ed in seconda convocazione, qualora ne fosse il caso pel giorno 10 giugno, alla medesima ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Proposta di messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore.

Le dette assemblee avranno luogo nello studio del presidente avv. comm. Attilio Boschi Huber, in via Ripetta, 22, ed i soci dovranno depositare le azioni nella Cassa sociale non oltre il giorno 28 maggio per prenderne parte.

Roma, 18 maggio 1923.

Il presidente
avv. comm. Attilio Boschi Huber.

14238 — A pagamento.

SOCIETA' COOPERATIVA S. A. L. V. E.

Convocazione dell'assemblea straordinaria

I soci sono pregati d'intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà nella sede sociale in Roma, via del Tritone n. 183, alle ore 10.30 del giorno 4 giugno 1923, col seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale secondo le disposizioni contenute nello schema di statuto proposto dal Ministero per l'industria ed il commercio.

2. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e nomina dei nuovi amministratori.

In mancanza del numero legale l'assemblea si terrà in seconda convocazione il 9 giugno 1923, nella stessa sede ed alla medesima ora.

Roma, 16 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

14234 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda « BENIGNO CRESPI »

Sede in Milano

Via Cernaia n. 11

Capitale sociale L. 20.000.000 versato L. 16.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 9 giugno p. v. alle ore 14, nei locali social via Cernaia n. 11, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale per l'esercizio 1923-924.
5. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923-924.

Per intervenire all'assemblea generale ordinaria, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, non oltre il 2 giugno 1923 presso le casse sociali o presso le Banche: Commerciale italiana, Credito italiano e Banco di Roma.

Per i certificati nominativi non occorre deposito.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta pe difetto di intervenuti, sarà tenuta una seconda adunanza nel giorno 16 giugno, alle ore 14, negli stessi locali sovraindicati, per deliberare sul medesimo ordine del giorno.

Milano, 15 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14231 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE di assemblea straordinaria

SOCIETA' ANONIMA ITALO-ELVETICA

Capitale sociale L. 170.000

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per lunedi 4 giugno 1923, alle ore 16, in via Pier Luigi da Palestrina, n. 8 (presso l'ufficio del prof. avv. Rocco) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta del Consiglio d'amministrazione per l'aumento del capitale sociale a L. 170.000 a L 300.000 mediante emissione di nuove 1300 azioni di lire cento ciascuna.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Dimissioni del Consiglio e nuove nomine.

Le azioni dei soci che vorranno intervenire dovranno essere depositate presso la sede sociale non più tardi del giorno 28 maggio corr.

Mancando il numero legale l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno 5 giugno corr. alla stessa ora e luogo.

Roma, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14232 — A pagamento.

COSTITUZIONE della Società anonima « Magazzini generali doks automobilistici e commerciali »

Con atto a mio rogito in data 23 aprile 1923, n. 1923 n. 197-1?7 rep., registrato ad Abbiategrasso il 27 aprile successivo al n. 302, vol. 38, con L. 158.25, venne costituita una Società anonima con sede in Milano, via Tonale, n. 11, sotto la denominazione « Magazzini generali doks automobilistici e commerciali » avente per oggetto l'esercizio di magazzini generali e doks per autoveicoli, mobili, merci e derrate, costituiti ed autorizzati a norma del testo unico delle leggi sui magazzini generali approvato con R. decreto 17 dicembre 1882, n 1154

Il luogo destinato a sede dei magazzini trovasi attualmente in Milano, via Tonale, n. 11.

Il capitale sociale di L. 25 000, rappresentato da numero 250 azioni da L. 100 cadauna, venne versato per i primi tre decimi ossia per L. 7500; la rimanenza sarà versata a richiesta del Consiglio di amministrazione.

Le azioni interamente liberate sono al portatore: esse potranno essere convertite in nominative a richiesta dei soci.

Le convocazioni delle assemblee saranno fatte colla pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella *Gazzetta ufficiale* del Regno non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

All'infuori dei casi pei quali la legge esige in modo inderogabile una maggioranza speciale l'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Per la validità dell'assemblea basta il concorso di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale.

Trattandosi però di deliberazioni sugli oggetti indicati nell'art. 158 Codice commercio sarà necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino non meno di metà del capitale.

In entrambi i casi addivenendosi ad una seconda convocazione per mancato numero alla prima adunanza, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il capitale rappresentato, ferme restando tanto in prima che in seconda convocazione le disposizioni stabilite dalla legge in modo inderogabile.

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri ed investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio potrà demandare parte dei suoi poteri ad uno o più direttori generali, i quali, quando rivestono anche la carica di amministratori, assumeranno la qualifica di amministratori delegati.

Al presidente ed ai direttori generali, per quest'ultimi limitatamente ai poteri loro conferiti, spettano la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In ogni assemblea ordinaria saranno eletti 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del bilancio sociale previo un esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5 per cento per la riserva, saranno così divisi: 15 per cento al Consiglio di amministrazione; 85 per cento alle azioni.

La Società è duratura dal 23 aprile 1923 al 31 dicembre 1953.

A comporre il primo Consiglio di amministrazione vennero chiamati i signori Corbella Vittore di Valentino, Paolo Maiocchi di Giovanni, rag. Fausto Peracchi di Enrico.

Presidente del Consiglio di amministrazione venne nominato il sig. rag. Fausto Peracchi.

Infine venne nominato consigliere delegato e direttore generale della Società il sig. Paolo Maiocchi. A quest'ultimo è affidata la gestione della Società per tutti gli affari correnti di ordinaria amministrazione, comprese le compere e le vendite di ogni cosa mobile, il rilascio di fedi di deposito e note di pegno, gli atti e le operazioni presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, quelli postali, ferroviari e doganali ed in genere presso gli uffici pubblici e privati, con facoltà di ritirare somme e valori, lettere e pieghi anche raccomandati ed assicurati, consentire vincoli e svincoli e rilasciarne quitanza.

Milano, 8 maggio 1923.

dott. Marcello Cellina
notaio.

Presentato nella cancelleria del R. tribunale di Milano il giorno 9 maggio 1923 e trascritto al num. 3477 del registro d'ordine, al n. 1547 del registro trascrizione, al n. 19073 del registro delle Società, volume 684, fascicolo 774.

Il cancelliere
Broglia.

14240 — A pagamento.

F. A. S.
FERRO ACCIAIO STAMPATO

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 800.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria della Società convocata per il giorno 5 giugno p. v., alle ore 17, alla sede sociale, via Manzoni n. 46, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Deliberazioni a sensi dell'art. 146 del Codice di commercio.
3. Eventuale nomina di un liquidatore.
4. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il 30 maggio 1923 in Milano, presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

14196 — A pagamento.

S. A. I. A. S.
Società anonima italiana acciaio Stainless

Capitale L. 200.000 - versato L. 100.000

SEDE IN ROMA
via Due Macelli, n. 9

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale (seconda convocazione, essendo andata deserta la prima) per il giorno 30 maggio 1923, alle ore 11, presso la sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di amministratore.
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione del loro emolumento.
6. Comunicazioni varie.

Roma, 18 maggio 1923.

Il presidente.

14242 — A pagamento.

Banca commerciale calabrese

Società anonima cooperativa

Gli azionisti della Banca commerciale calabrese sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 4 giugno p. v., alle ore 10, nei locali della Camera di commercio di Catanzaro, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Elezione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Qualora per mancanza del numero legale, occorresse una seconda convocazione, questa resta fissata per il giorno 14 dello stesso mese, alla medesima ora e negli stessi locali.

Catanzaro, 16 maggio 1923.

Il presidente
Antonio Bossi.

14250 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
per esperimento di ventesimo
a termini abbreviati a dieci giorni

Procedutosi nel giorno 12 maggio 1923, in esecuzione del manifesto del giorno 28 aprile detto anno, al secondo esperimento d'incanti per l'appalto della fornitura di metri 24.000 di tela per lenzuola al Manicomio provinciale, l'appalto suddetto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a favore della Società R. E. A. C. - Fratelli Romano di Pasquale - di Frattamaggiore, col ribasso dell'8 0[0 sull'ammontare dell'appalto, il cui importo, a base d'asta, da L. 168.000 è rimasto ridotto a L. 154.560.

Dovendosi ora procedere all'eventuale miglioramento della detta offerta col ribasso non inferiore al ventesimo (5 0[0) sul prezzo dell'avvenuta aggiudicazione,

SI FA NOTO

che il termine utile per la presentazione di altra offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo (5 %), sul prezzo del deliberamento provvisorio, scadrà nel giorno 1° giugno 1923, alle ore 16.

L'offerta dovrà essere presentata nella segreteria provinciale nel palazzo della Provincia, al largo Plebiscito, accompagnata dai certificati di cittadinanza, d'idoneità, di penalità e di buona condotta, e di non aver liti con la Provincia della bolletta della cauzione provvisoria, prescritta in L. 8400 da versarsi alla locale sezione della R. tesoreria nonchè dal deposito di L. 5040 in conto delle spese d'asta e di contratto, il tutto giusta il precedente manifesto sopra citato.

Nel caso di presentazione della detta offerta, si procederà in base alla medesima, ed alle stesse condizioni indicate nel mentovato manifesto ad una ulteriore definitiva licitazione, come sarà fatto noto con altro manifesto, in opposto l'avvenuto deliberamento provvisorio rimarrà definitivo.

Ciò, salva sempre l'approvazione degli atti di incanti, da parte

della Deputazione provinciale e nel rito da parte della R. prefettura.

Napoli, 18 maggio 1923.

Il segretario generale ff.
Mario De Martino.

14254 — A pagamento

Consiglio d'amministrazione del R. Collegio Ghislieri in Pavia

MANIFESTO

Per il venturo anno scolastico 1923-1924 è da conferirsi un posto della Fondazione Castiglioni nel Collegio Ghisl eri.

Il conferimento spetta al patrono temporario della Fondazione stessa.

Si invitano pertanto coloro che potessero vantare diritti di preferenza a termini della Fondiaria 4 dicembre 1437, a presentare le loro domande al Consiglio d'amministrazione del Collegio Ghislieri in Pavia non più tardi del 6 agosto p. v.

Le domande dovranno essere corredate dei documenti legali comprovanti le ragioni di preferenza.

Scorso il termine indicato, non sarà più accettata alcuna domanda; onde si terrà conto unicamente de le ragioni di c loro che le avranno esibite in tempo debito.

Pavia, 14 maggio 1923.

Il presidente
avv. G. Vittorio.

Il segretario
avv. Alfredo Crespi Reghizzi.

14213 — A pagamento.

Avviso per vendita d'immobili

L'ospizio di S. Michele in Roma vende al pubblico incanto col sistema della candela vergine tre lotti e cioè:

A) Casa in piazza Montecitorio n. 130 al 133 angolo via Uffici del Vicario n. 27 al 29.

Prezzo d'asta L. 2.000.000 — Deposito a garanzia (infruttifero) L. 200.000, oltre al deposito per le spese d'asta e di contratto, ragguagliate al 12 % del prezzo di provvisoria o definitiva aggiudicazione.

B) Casa alla Passeggiata di Ripetta n. 32, angolo vicolo del Fiume n. 14.

Prezzo d'asta L. 65.000 — Deposito di garanzia (infruttifero) L. 6500 ed alle condizioni sopraindicate.

C) Casa alla Passeggiata di Ripetta nn. 33, 34, 35.

Prezzo d'asta L. 138.000 — Deposito di garanzia (infruttifero) L. 13.000 alle condizioni sopraindicate.

L'aggiudicazione non sarà definitiva al primo incanto ma sarà soggetta all'aumento del ventesimo ed all'eventuale incanto definitivo.

Spese d'asta, di voltura, di trascrizione, di stampa, di pubblicità, ecc., saranno a carico degli acquirenti, ripartite le spese di carattere generale tra i medesimi in ragione del prezzo d'asta.

Nella segreteria dell'Ospizio trovansi visibili documenti e piante dalle 9 alle 12 meno giorni festivi.

L'aggiudicazione avrà luogo alle ore 9 dell'11 giugno 1923 in una sala dell'Ospizio stesso, via S. Michele n. 20, con atto da erogarsi dal sottoscritto notaro.

Roma, 16 maggio 1923.

Il presidente
A. Grifi.

Il notaro
Giuseppe Lupi.

14241 — A pagam nto.

Comune di Montesantangelo

1° Avviso d'asta

Alle ore 10 del giorno 4 giugno p. v. dinanzi al sottoscritto o a chi per esso, avrà luogo, col sistema della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, il primo incanto pel conferimento della tesoreria di questo Comune pel venturo novennio 1924-1932.

La gara sarà aperta sulla base di L. 5500, quale annuo compenso da pagarsi a rate mensili posticipate, ed ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore al 2 per cento.

I concorrenti all'asta dovranno depositare la somma di L. 3000 a titolo di cauzione provvisoria, e L. 3000 in conto delle spese contrattuali.

Due mesi prima di entrare in ufficio, il deliberatario dovrà prestare la cauzione definitiva di L. 150.000 in numerario o in titoli di Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Il Capitolato d'oneri, debitamente approvato, è visibile in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Montesantangelo, maggio 1923.

p. Il sindaco
F. Ciociola.

Il segretario capo.

14253 — A pagamento.

Ufficio speciale delle acque pubbliche

N. 14935

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 10 luglio 1917 dell'ing. comm. Enrico Ranza presentata in proprio nome e nell'interesse dei sigg. Raggio, Bazzini e Freschi, coutenti a scopo irriguo delle acque subalvee del torrente Vezzeno in comune di Carpaneto (Prov. di Piacenza) col corredo di corografia e disegni, in data 10 luglio 1918 a firma dell'ing. Scarabelli, ed intesa ad ottenere la rinnovazione per un altro trentennio della concessione di derivare acqua dal nominato torrente in misura non eccedente i mod. 0,035 già assentita alla Ditta Faustino Ceresa ed altri con decreto del prefetto di Piacenza 5 gennaio 1888, n. 9178;

Visti gli atti della sommaria istruttoria esperita per l'istanza anzidetta;

Ritenuto che come da atti 13 giugno e 29 ottobre 1910, n. 3916 e n. 4064, per notar Francesco Arisi di Piacenza, l'ing. comm. Enrico Ra... entrato alla Ditta F. Ceresa nei diritti inerenti alla cennata derivazione d'acqua per trapasso di proprietà dei fondi irrigati dalle acque medesime;

Che tale utilizzazione ad uso irriguo non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta dall'epoca della originaria concessione, assentita col D. P. 5 gennaio 1888 fino alla sua scadenza, intervenuta addì 5 gennaio 1918, mentre, d'altra parte, alcun mutamento nelle condizioni dei luoghi può far presumere che si rendono necessarie modificazioni alle opere derivatorie;

Che difficoltà intervenute nella ricerca dei documenti comprovanti l'avvenuto trapasso dell'utenza dalla Ditta Ceresa alla Ditta Ranza ha determinato il ritardo della istruttoria della domanda di rinnovazione di che trattasi, rinnovazione che può pertanto aver corso a decorrere dalla data di scadenza dell'originaria concessione;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla Ditta Enrico Ranza in data 19 ottobre 1922 presso l'Ufficio del Genio civile di Piacenza, rep. n. 573 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque come da voto n. 304 reso in adunanza del 9 maggio 1922;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è rinnovata in favore della Ditta Ing. comm. Enrico Ranza, Bazzini e Freschi, la concessione di derivare dal torrente Vezzeno, in comune di Carpaneto (provincia di Piacenza), mod. 0,035 d'acqua ad uso irriguo, concessione già assentita alla Ditta Faustino Ceresa ed altri interessati, con D. P. 5 gennaio 1888, n. 9178.

Art. 2.

Detta concessione è rinnovata per 30 anni successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza della primitiva concessione e cioè 5 gennaio 1918, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 19 ottobre 1922, rep. 573, e verso il pagamento del canone annuo di L. 3 a decorrere dalla predetta data del 5 gennaio 1918.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 7 dello stato di previsione finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Piacenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 1922.

Per il ministro
Sardi.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1923, reg. 1 Servizio pubblicazioni, fog. 9.

Estratto dello schema di disciplinare

Art. 3.

Garanzie da osservare.

Saranno a carico della Ditta concessionaria mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli o simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del torrente in dipendenza della concessa derivazione anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Art. 4.

Salvo i casi di decadenza, revoca o rinunzia la concessione è rimandata per un periodo di anni trenta successivi e continui, a decorrere dal 5 gennaio 1918, termine della concessione già accordata con D. P. 5 gennaio 1888 e alla sua scadenza potrà essere rinnovata ove persistano i fini della derivazione e non ostino motivi di pubblico interesse. In mancanza di rinnovazione e nei casi di decadenza o di rinunzia lo Stato ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, nelle sponde ed arginature del corso d'acqua o di obbligare la Ditta concessionaria a rimuoverle od eseguire a proprie spese i lavori per ripristinare l'alveo e le sponde nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

L'ingegnere capo
del Genio civile di Piacenza
D. Blesio.

14148 — A pagamento.

Provincia di Caserta

COMUNE DI RUVIANO

Avviso d'asta
a termini abbreviati
per la vendita del legname esistente nella 4ª sezione
del bosco S. Vincenzo

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 febbraio u. s. debitamente resa esecutoria

Si rende noto

che nel giorno 29 maggio corr., alle ore 10 con la continuazione, innanzi a questo commissario prefettizio, si procederà al primo esperimento d'asta col sistema dei pubblici incanti ad estinzione di candele vergini, per la vendita del legname esistente nella 4ª sezione del bosco S. Vincenzo.

L'asta sarà aperta sulla base del prezzo di L. 95.678,38 e ciascuna voce in aumento non potrà essere inferiore alle L. 100

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno comprovare con certificato dell'ispettore forestale di data non anteriore a tre mesi, di avere i requisiti normali per concorrere all'asta ed eseguire nella Cassa comunale o nelle mani di chi presiede, un preventivo deposito provvisorio di L. 9500 che non sarà restituito se non dopo pagate tutte le spese.

La vendita del legname si intenderà aggiudicata provvisoriamente all'ultimo e migliore offerente, ma essa potrà divenire definitiva qualora in grado di ventesimo non verrà fatto aumento di sorta.

Al momento dell'aggiudicazione definitiva o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore solidale di notoria solvibilità e dovrà pure provare di aver versato alla Cassa depositi e prestiti una cauzione di L. 19.000 a garanzia della piena esecuzione del contratto.

Per quanto non è specificatamente detto sul presente avviso la vendita s'intenderà fatta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo capitolato d'oneri.

Tutti gli atti e documenti relativi alla vendita del bosco in oggetto sono visibili in questa segreteria in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Ruviano, 15 maggio 1923.

Il segretario
M. Feola.

Visto: Il commissario prefettizio
R. Romanelli.

14269 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società « Assicurazioni generali di Venezia » fa noto che i sig. Alessandro Crippa fu Martino, assicurato con la polizza numero 10708, emessa in data 13 aprile 1918, per L. 10.000, le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta a volerla presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

13079 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società « Assicurazioni generali di Venezia » fa noto che il sig. Antonino La Rosa di Mariano, assicurato con la polizza numero 81998-19531, emessa il 1° maggio 1907, per L. 2000, le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta a volerla presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

13080 — A pagamento.

Società immobiliare Casorate I

Capitale versato L. 30 000

SEDE IN CASORATE I (PAVIA)

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 giugno 1923, alle ore 11, in Milano, presso il ragioniere Piero Conti, via Borromei, n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del consigliere di amministrazione in sostituzione del defunto consigliere D. Ambrogio Colzani.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni nello studio del rag. Conti, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Casorate I, 16 maggio 1923.

Il Collegio sindacale.

14252 — A pagamento.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi — (Divisione contratti)

Avviso d'asta per unico incanto

Si fa noto che il giorno 8 giugno 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei RR. Arsenali di Spezia, e Taranto, innanzi ai sigg. capi dei rispettivi uffici contratti, un pubblico unico incanto, per l'appalto della provvista alla R. marina, di

VINO ROSSO

per la somma presunta complessiva di Lire 2.257.200

dei seguenti cinque lotti:

SPECIFICAZIONE del genere da provvedere VINO	Specie di unità	Quantità	Prezzo unitario Lire	Ammontare presuntivo della fornitura Lire	Durata del contratto	Lotti	Sedi per la consegna di ogni lotto	Autorità che vigila alla esecuzione di ogni impresa
rosso a 10 gradi . . . » 12 » . . .	Ettolitri id.	2500 2500	18 —	990.000	Sei mesi	1°	Spezia	Direzione di commissariato militare marittimo
» 10 » . . . » 12 » . . .	id. id.	2000 2000	18 —	792.000	id.	2°	Taranto	Id.
» 10 » . . . » 12 » . . .	id. id.	400 400	18 —	158.400	id.	3°	Venezia	Id.
» 10 » . . . » 12 » . . .	id. id.	500 500	18 —	198.000	id.	4°	Pola	Sotto Direzione di commissariato militare marittimo
» 10 » . . . » 12 » . . .	id. id.	300 300	18 —	118,800	id.	5°	Napoli	Ufficio di commissasiato militare marittimo
Totale . . .		11400		2.257.200				

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 30 aprile 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di commissariato nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite dei generi alimentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

L'appalto forma cinque lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art 87 (comma A) del regolamento per la Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte separatamente per ciascun lotto su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca, alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutte il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 16 giugno 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti, a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammesse agli incanti solamente quelle Ditte le quali proveranno per mezzo di certificati di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso, rilasciati dalle Camere di commercio, sotto la cui giurisdizione la Ditta concorrente risiede ed ha la cerchia dei propri affari, o in mancanza dai sindaci dei Comuni, di essere produttori o negozianti grossisti di vino.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito il vino negli ultimi sei mesi con soddisfazione dell'Amministrazione marittima.

Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi la somma di L. 99.000 pel 1° lotto; di L. 79.200 pel 2° lotto; di L 15.840 pel 3° lotto, di L. 19.800 pel 4° lotto, e di L. 11.880 pel 5° lotto, in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che segui l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 14 maggio 1923

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli.

14219 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti)

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 7 giugno 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina di

Fagiuoli

per la somma presunta complessiva di L. 380.000 dei seguenti cinque lotti:

Lotto 1

Fagiuoli quintali 800.
Prezzo unitario L. 200.
Ammontare presunto della fornitura L. 160.000
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto Spezia.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 2.

Fagiuoli quintali 600.
Prezzo unitario L. 200.
Ammontare presunto della fornitura L. 120.000.
Durata del contratto 6 mesi
Sede per la consegna del lotto Taranto.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di commissariato militare marittimo

Lotto 3.

Fagiuoli quintali 200.
Prezzo unitario L. 200.
Ammontare presunto della fornitura L. 40.000.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto Venezia.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di commissariato militare marittimo.

Lotto 4.

Fagiuoli quintali 100.
Prezzo unitario L. 200.
Ammontare presuntivo della fornitura L. 20.000.
Durata del contratto mesi 6.
Sede per la consegna del lotto Pola.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa: Sotto Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 5.

Fagiuoli quintali 200.
Prezzo unitario L. 200.
Ammontare presuntivo della fornitura L. 40.000
Durata del contratto mesi 6.
Sede per la consegna del lotto Napoli.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa: Ufficio di Commissariato militare marittimo.
Totale quintali 1900.
Totale presunto della fornitura L. 380.000.

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 30 aprile 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di commissariato, nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite dei generi alimentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

L'appalto forma cinque lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 15 giugno 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 16.000 pel 1° lotto, di L. 12.000 pel 2° lotto, di L. 4.000 pel 3° lotto, di L. 2.000 pel 4° lotto e di L. 4.000 pel 5° lotto in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato, al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

14220 — A credito.

R. prefettura di Forlì

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio trasporti carcerari della Provincia

Essendosi deliberato di procedere all'appalto del servizio dei trasporti carcerari nella provincia di Forlì, si fa noto che tale esperimento avrà luogo alle ore 10 del giorno di martedì cinque giugno.

L'asta sarà esperimentata sulla base del compenso a forfait di L. 33.000 annue e sarà tenuta col sistema derivante dal combinato disposto degli articoli 87 lett. *a*) e 90, settimo comma, del regolamento sulla contabilità generale dello stato in data 4 marzo 1885, n. 3071, e cioè mediante offerte segrete e con aggiudicazione definitiva al primo esperimento anche nel caso che vi sia un solo concorrente, purchè l'offerta risulti almeno uguale al prezzo come sopra stabilito a base d'asta.

L'incanto sarà tenuto alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'appalto avrà la durata di anni 3, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 e sarà regolato dal capitolato 18 febbraio 1910 con la modificazione seguente per quanto concerne il disposto della lettera D dell'art. 22:

Trasporti di qualunque oggetto inerenti al servizio carcerario ai quali non sia obbligata l'impresa delle forniture e che siano richiesti dall'autorità dirigente degli stabilimenti carcerari.

2. L'aggiudicatario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto entro 15 giorni da quello dell'incanto sotto pena di decadenza dall'appalto e di perdita del deposito provvisorio.

3. Ciascun concorrente dovrà indicare anche in tutte lettere nella propria scheda la diminuzione (percentuale) per la quale intende assumere l'appalto.

Le offerte dovranno essere estese su carta bollata sottoscritte e suggellate, ed accompagnate dalla quietanza comprovante il deposito in una tesoreria provinciale della somma di L. 2100.

4. La cauzione definitiva dovrà prestarsi nei modi indicati nell'art. 6 del capitolato da vincolarsi dall'aggiudicatario a garanzia del contratto e dovrà corrispondere al ventesimo del valore dell'appalto in base al prezzo di aggiudicazione.

5. L'aggiudicatario dovrà all'atto della stipulazione del contratto presentare un supplente, munito dei certificati di idoneità moralità e penalità richiesti.

Tanto l'aggiudicatario, quanto il supplente, dovrà eleggere il domicilio nel capoluogo della Provincia.

6. Le spese tutte di stampa, inserzione, contratto, copia, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà inoltre sottostare al pagamento della somma di L. 12, importo di sei esemplari del capitolato di oneri.

7. Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare due giorni prima di quello fissato per l'incanto il certificato penale e di buona condotta legalizzati di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'esperimento, nonchè un certificato da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto (art. 77 regolamento contabilità).

Questo certificato sarà rilasciato in base ad altro della Camera di commercio.

La stazione appaltante, dopo avere esaminato i documenti presentati dai concorrenti determinerà con giudizio inappellabile quali fra essi possono essere ammessi all'incanto.

8. L'appaltatore all'atto di richiedere lo svincolo della cauzione al termine dell'appalto, dovrà dichiarare di non avere nulla altro a pretendere in dipendenza dell'appalto.

9. L'aggiudicatario dovrà servirsi quando ne sia richiesto, della vettura cellulare e nel resto provvederà con mezzi propri.

Forlì, 14 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Costa.

14259 — A credito.

R. Prefettura di Catanzaro

SEZIONE CONTRATTI

AVVISO D'ASTA

per 2° esperimento

per la vendita del taglio di castagno e quercia nel Demanio boschivo del comune di Conflenti e posto in territorio di Motta Santa Lucia

Nell'ufficio di prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, o di chi per esso, nel giorno di lunedì 4 giugno 1923, alle ore 10 avrà luogo l'asta pubblica per la vendita al migliore offerente delle piante di cui sopra è cenno sotto la stretta osservanza del presente avviso e del relativo quaderno di oneri compilato dalla Ispezione forestale di Catanzaro pel prezzo di base di L. 90.000.

Resta fin d'ora stabilito che il termine utile (fatali) per presentare offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del giorno quindicesimo a contare da quello della avvenuta provvisoria aggiudicazione; eppertanto non sarà pubblicato apposito avviso

Durante il suddetto termine dei fatali si potranno fare pervenire in iscritto, allo stesso ufficio, le offerte di aumento suddetto

Ove siano presentate offerte di ventesimo con un nuovo avviso sarà indicato il fatto aumento, e l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo come sopra aumentato.

Non succedendo aumenti nei giorni come sopra stabiliti, il primo deliberamento sarà definitivo

L'asta sarà fatta a candela vergine, a norma delle leggi in vigore nel Regno

Niuno sarà ammesso a far offerte se non previo il deposito sottoindicato ed osservate le condizioni specificate nel quaderno di oneri

L'aggiudicatario dei lotti suddetti sarà vincolato a rispettare gli usi civici che gli abitanti hanno diritto di esercitare nel bosco in parola.

Il frascame non atto alla carbonizzazione resta a beneficio dei cittadini per l'esercizio gratuito del loro uso civico del legnatico.

Il deposito per adire all'asta deve essere fatto nella Regia tesoreria.

A coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte saranno fatte in aumento del prezzo indicato e non si accetteranno se, per ogni aumento, saranno minori di L. 100.

Nel momento dell'asta, qualora la gara dei concorrenti od altre ragioni di pubblico servizio lo richiedessero, potrà chi la presiede sospenderla e protrarne ad altro giorno la continuazione, diffidandone i presenti aspiranti.

Resteranno però obbligatorie le migliori offerte ottenute.

L'asta interrotta si riaprirà sul prezzo offerto maggiore

Non si procederà all'aggiudicazione se non si hanno offerte di almeno due concorrenti.

Il quaderno d'oneri è ostensibile nell'ufficio di prefettura nelle consuete ore.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno all'atto della medesima esibire, al presidente dell'asta, la quietanza della locale sezione di tesoreria provinciale, attestante di aver versato la somma di L. 3500 a garanzia dell'offerta, nonchè di provare di possedere la capacità giuridica di contrattare, e di non essersi mai resi inadempienti ad obblighi contrattuali in precedenti contratti intervenuti col Comune, od essere in lite col comune medesimo.

Il giudizio espresso dal presidente dell'asta circa l'ammissibilità o meno dei concorrenti alla gara è insindacabile ed inappellabile.

La cauzione definitiva da prestarsi a garanzia degli obblighi contrattuali sarà eguale al decimo del prezzo di definitiva aggiudicazione.

Catanzaro, 10 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
A. Leone.

14261 — A credito.

Regia Prefettura di Genova

Avviso d'appalto

ad unico incanto

Per disposizione del Ministero dell'interno, il giorno 4 giugno p. v., alle ore 10, sarà tenuto in questa prefettura, davanti al signor prefetto od a chi per esso un pubblico incanto:

per l'appalto del servizio di forniture al Regio Riformatorio di Cairo Montenotte durante il biennio 1° luglio 1923-30 giugno 1925 sulla base dei prezzi indicati nel seguente elenco

GENERI DA FORNIRSI

Lotto 1.

Pane bianco di 2ª qualità kg. 105265.

Prezzo d'asta L. 1,55.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 163,160,75.
Lotto 2.
Carne di vitello, bue e manzo kg. 9200.
Prezzo d'asta L. 8,75.
Ammontare della fornitura L. 80.500.
Carne di maiale k. 1200.
Prezzo d'asta L. 10.
Ammontare della fornitura L. 12000
Fegato di bue misto e trippa kg. 7500.
Prezzo d'asta L. 8,75.
Ammontare della fornitura L. 65.625.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 158,125.
Lotto 3.
Riso di 2ª qualità kg. 5500.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura L. 12.100
Fagioli secchi kg. 8000.
Prezzo d'asta L. 2,75.
Ammontare della forniture L. 22.000.
Ceci kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 2,75.
Ammontare della fornitura L. 8250.
Ammontare della fornitura per il lotto L 42,350.
Lotto 4.
Paste di 2ª qualità kg. 12.000.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 26.400.
Lotto 5.
Patate kg. 11000.
Prezzo d'asta L. 0,90.
Ammontare della fornitura L. 9900.
Erbaggi kg. 8000.
Prezzo d'asta L. 1.
Ammontare della fornitura L. 8000.
Legumi verdi kg. 10000.
Prezzo d'asta L. 2,25.
Ammontare della fornitura L. 22.500.
Frutta fresca e secca kg. 25.000.
Prezzo d'asta L. 1,50.
Ammontare della fornitura L. 37.500.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 77.900.
Lotto 6.
Olio di oliva per condimento kg. 1300.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 10.400.
Petrolio raffinato kg. 500.
Prezzo d'asta L. 2,30.
Ammontare della fornitura L. 1150.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 11.550.
Lotto 7.
Salame kg. 450.
Prezzo d'asta L. 18.
Ammontare della fornitura L. 8100.
Lardo kg. 1800.
Prezzo d'asta L. 8,50.
Ammontare della fornitura L. 15.300.
Formaggio kg. 1800.
Prezzo d'asta L. 15.
Ammontare della fornitura L. 27.000.
Uova dozzine 200.
Prezzo d'asta L. 6.
Ammontare della fornitura L. 1200.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 51.600.
Lotto 8.
Legna di essenza forte quintali 8100.
Prezzo d'asta L. 14.
Ammontare della fornitura L. 117.600.
Carbone minerale quintali 600.
Prezzo d'asta L. 30.
Ammontare della fornitura L. 18.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 135.600.
Lotto 9
Latte litri 35200.
Prezzo d'asta L. 1,25.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 44.000.

L'asta avrà luogo separatamente per ognuno dei sopraindicati lotti a termini dell'art. 87, lettera *a* – comma quinto e sesto – del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte, stese su carta bollata da L. 2,40, da presentarsi all'incanto o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che lo presiede, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'incanto.

Le offerte che si spediscono per posta devono indirizzarsi alla Prefettura di Genova - Ufficio contratti - e portare sulla busta: – Offerta per l'appalto delle forniture al R. Riformatorio di Cairo Montenotte (Lotto. . . . . .).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale sulla base d'asta, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva, senza scheda Ministeriale, e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'appalto resta vincolato all'osservanza del capitolato d'oneri 31 agosto 1891 completato nell'articolo primo con le indicazioni di cui nel precedente elenco.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno presentare, due giorni prima dell'incanto:

a) i certificati di moralità e penalità, di data non anteriore di tre mesi a quella fissata per l'incanto, rilasciati il primo dall'autorità del luogo di domicilio, e il secondo dal presidente del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è compreso il luogo di nascita;

b) il certificato di idoneità rilasciato da una Prefettura o Sottoprefettura, comprovante che sono forniti dei mezzi necessari e sono idonei a ben condurre l'appalto;

c) certificato di aver depositato presso una delle tesorerie provinciali, a titolo di cauzione provvisoria, in contanti od in titoli del debito pubblico o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore effettivo al corso di borsa, una somma equivalente al 3 per cento dell'importare del lotto o lotti ai quali si voglia concorrere.

Nonostante la regolare presentazione dei documenti suindicati, il presidente potrà escludere dall'incanto qualunque concorrente, senza obbligo di rendergli noti i motivi dell'esclusione e senza che l'escluso possa pretendere indennità di sorta.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo del relativo certificato.

A coloro invece che avessero fatto il deposito cauzionale senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciata una dichiarazione attestante che l'incanto seguì senza che essi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Sotto pena di decadenza e di perdita del deposito provvisorio, l'aggiudicatario dovrà, entro 8 giorni dall'aggiudicazione, prestarsi alla stipulazione del relativo contratto, previo versamento alla Cassa dei depositi e prestiti della somma pari al ventesimo del valore dell'appalto in base al prezzo di aggiudicazione a titolo di cauzione definitiva, nei modi indicati nell'art. 6 del detto capitolato.

Le spese inerenti all'incanto, comprese quelle di stampa, bollo, registro, copia, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Genova, 15 maggio 1923.

Il consigliere agg.tó delegato ai contratti
Chiarizia.

14258 — A credito.

COMUNE DI RIPOSTO

AVVISO

Il sindaco rende noto che essendosi ritenuto opportuno un riesame del progetto dei lavori di ultimazione del palazzo mu-

nicipale, per l'appalto dei quali era in corso apposito avviso di asta in data 29 aprile u. s. resta revocato e quindi di nessun effetto detto avviso che fissava per il giorno 21 volgente il pubblico incanto per l'appalto di detti lavori.

Riposto, 15 maggio 1923.

Il sindaco
S. Galeano.

14256 — A pagamento.

" IL SECOLO "

ANONIMA EDITRICE

MILANO

Capitale L. 300.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 giugno 1923, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Milano, Corso Porta Nuova n. 19, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento della Società e messa in liquidazione.
2. Nomina di un liquidatore e determinazione dei poteri relativi.

I signori azionisti potranno ritirare il biglietto d'ammissione non oltre il giorno 31 maggio 1923, presso la sede sociale.

Milano, 17 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14266 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Servizi Automobilistici Maiella

S. A. M.

CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale in seduta straordinaria

I signori azionisti della Società anonima Servizi Automobilistici Maiella sono convocati per l'assemblea generale che si terrà in Chieti nella sede della Società [in via dello Zingaro, il giorno 5 giugno 1923, alle ore 15, in prima convocazione, e non raggiungendosi il numero legale il 6, alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

Fusione con la Società « Valle Orte, con sede in Caramanico ».

Gli azionisti per prendere parte all'assemblea generale dovranno depositare le proprie azioni cinque giorni prima della riunione, presso la sede della Società.

Chieti, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14264 — A pagamento.

Società anonima Fausto Gragnani e C.

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Derna

Capitale versato L. 300.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea general ord inaria pel giorno 5 giugno 1923, alle ore 15 in Roma, via S. Eufemia n. 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Determinazione del numero dei consiglieri e relative nomine.
4. Elezione del Collegio sindacale e determinazione del suo molumento.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso il Banco di Roma in Derna o presso il Sindacato Coloniale in Roma almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Occorrendo la seconda convocazione questa è fisssata per le ore 15 del 12 giugno 1923, nello stesso luogo.

Derna, 10 maggio 1923.

Il consigliere delegato

14217 — A pagamento.

Acquedotto De Ferrari Galliera

Società anonima

GENOVA

Capitale sociale L. 12.000.000 — interamente emesso e versato

In osservanza dei disposti dell'art. 13 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione, in sua seduta del 1° maggio corrente, ha deliberato la convocazione di una assemblea straordinaria, col seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di ritorno alle primitive disposizioni dello statuto in relazione alla nominatività delle azioni sociali e conseguente modifica degli articoli 9 - 12 - 13 - 15 - 22 dello statuto sociale.
2. Modifica dell'art. 23 dello statuto sociale.

L'assemblea è convocata per il giorno 20 giugno p. v., alle ore 10,30 in prima convocazione, e per il giorno seguente 21 giugno alla stessa ora, per eventuale seconda convocazione.

La Direzione.

Possono intervenire all'assemblea i portatori di azioni nominative e quelli di azioni al portatore che ne abbiano effettuato il deposito entro il 14 giugno 1923 presso la sede sociale, Genova, via Balbi, num. 2., e presso le sedi e le succursali dei seguenti Istituti:

Banca commerciale italiana.
Banca russa per il commercio estero.
Credito italiano.
Banco di Roma.
Banco di Chiavari e della Riviera ligure.
Banco Ambrosiano.
G. Massone fu G.

14248 — A pagamento.

Società anonima

Unione commerciale Italo-Americana

MILANO

Gli azionisti della Società anonima Unione commerciale Italo-Americana sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 5 giugno 1923, alle ore 14. Detta assemblea si terrà in Milano presso il Credito commerciale (via Armorari n. 4) g. c.

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

Proposta di messa in liquidazione della Società e deliberazioni conseguenti.
Nomina dei liquidatori.
Varie.

Parte ordinaria:

(In seconda convocazione essendo andata deserta la prima, indetta per il 26 marzo u. s.):

Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
Approvazione del bilancio per l'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
Nomina di un consigliere d'amministrazione.
Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Il presidente
ing. A. Robbiani.

14245 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Peruzzi, direttore — Tipografia delle Mantellate.